



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 18/38 del 18.5.2023

**Disposizioni attuative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale
per le operazioni di credito artigiano agevolato**

Legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Sostegno alle imprese artigiane attraverso la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per investimenti produttivi
Riferimenti normativi	Legge n. 949 del 25 luglio 1952 - articolo 37
Termini per la presentazione della domanda	Fino a esaurimento delle risorse dedicate ed entro i termini di presentazione fissati nell'Avviso Pubblico
Soggetti beneficiari	Imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli Albi, come indicato delle leggi 443/85.
Settori ammissibili	Artigianato
Settori esclusi	Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Appendice DD.AA
Interventi finanziabili	Spese rendicontabili riferite a investimenti produttivi attinenti all'attività artigiana:
Principali tipologie di spese	Investimenti (acquisto di beni strumentali, acquisto, costruzione, e/o ampliamento e ammodernamento di fabbricati) effettuati non oltre dodici mesi precedenti la data della domanda
Regime d'aiuto	Regolamento (UE) n. 1407/2013 – <i>de minimis</i>
Importo finanziabile	Spesa minima ammissibile Euro 5.000 – Nessun limite massimo
Forma aiuto	Contributo in conto capitale ed in conto interessi
Intensità aiuto	<ul style="list-style-type: none">- contributo in conto capitale: 40% dei costi documentati;- contributo in conto interessi: 64% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento;- contributo per la riduzione dei costi di garanzia: 0,50% annuo dell'importo del finanziamento, per un massimo di 5 anni.
Selezione delle domande	Procedura valutativa
Fonti di copertura della spesa	Fondi regionali
Dotazione finanziaria	<ul style="list-style-type: none">- Euro 13.500.000 (conto capitale)- Euro 550.000,00 (conto interessi)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

Sommario.....	3
Premessa	4
Art. 1 - Finalità e dotazione finanziaria.....	4
Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	5
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda	5
Art. 4 - Documentazione di spesa.....	6
Art. 5 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento e tipologie di spesa	7
Art. 6 – Spese non ammissibili e limitazioni	8
Art. 7 - Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio	9
Art. 8 - Importo massimo delle agevolazioni in conto interessi e in conto capitale concedibili.....	9
Art. 9 - Misura e quantificazione delle agevolazioni.....	10
Art. 10 - Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi.....	11
Art. 11 - Concessione ed erogazione delle agevolazioni.....	11
Art. 12 - Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli	12
Art. 13 - Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimento	13
Art. 14 - Informativa sui dati personali e accesso agli atti	13
Art. 15 - Disposizioni finali.....	14



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Premessa

Le presenti disposizioni di attuazione entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (d'ora in avanti indicato come "competente Assessorato") provvederà a pubblicare nel sito istituzionale della RAS, sezione Servizi alle Imprese, apposito Avviso contenente la definizione dell'ammontare di risorse destinate all'intervento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, unitamente alla documentazione e ai modelli di dichiarazione di atto di notorietà da presentare.

Le presenti modalità operative disciplinano:

- 1) la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 sulle operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane, dalle Banche iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993. Il predetto contributo, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n. 144/1999, è integrato da un contributo in conto capitale calcolato sull'ammontare della spesa ammessa;
- 2) la concessione del contributo per la riduzione dei costi di garanzia rilasciata sul finanziamento da un Confidi ex art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/2003, e Legge n. 326 del 24/11/2003.

L'ente istruttore, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, cura l'istruttoria tecnica, economica ed amministrativa delle domande di agevolazione.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite le Banche di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 385/1993 e le Associazioni Artigiane di categoria, accreditate sulla piattaforma telematica di gestione dell'Ente Istruttore (Soggetti presentatori). Tali soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza le presenti disposizioni operative alle imprese assistite.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono concesse dal Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (d'ora in avanti indicato come "competente Assessorato"), previo parere del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della L. n. 949/1952, istituito con deliberazione della Giunta regionale.

La modulistica accessoria per la richiesta delle agevolazioni, predisposta dall'Ente istruttore e approvata dal competente Assessorato sarà resa disponibile sul sito internet regionale oltreché su quello dell'Ente istruttore unitamente alle presenti modalità operative e alle istruzioni di compilazione.

Art. 1 - Finalità e dotazione finanziaria

La finalità dell'intervento è sostenere gli investimenti in beni strumentali e immobiliari a favore delle imprese artigiane.

Il sostegno è concesso attraverso l'erogazione del contributo a fondo perduto e in conto interessi associato a un finanziamento pubblico a condizioni di mercato.

Le presenti Disposizioni Attuative verranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it.

Allo stesso indirizzo, saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.

La dotazione iniziale complessiva della Sezione Finanziamento è pari a euro 14.050.000,00, così suddivisa:

- euro 13.500.000,00 per le misure di sostegno in conto capitale,
- euro 550.000,00 per le misure di sostegno in conto interessi.

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità della dotazione finanziaria al momento della richiesta. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria complessiva, l'Assessorato competente provvederà a interrompere l'attività dello sportello telematico inibendo la presentazione delle istanze di agevolazione, anticipando i termini di scadenza di cui al successivo articolo 3.

Sarà comunque consentita la presentazione della domanda di contributo fino ad un massimo di richieste aggiuntive pari al 5% della dotazione, che saranno immediatamente avviate ad istruttoria e finanziate solo qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria iniziale del Bando (presenza di economie o integrazioni della dotazione iniziale).

Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane che abbiano stipulato con le Banche contratti di finanziamento finalizzati all'investimento oggetto dell'agevolazione e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- aventi sede legale e operativa in Sardegna, costituite anche in forma cooperativa o consortile;
- iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n. 32/2016 ed il cui settore di attività indicato in visura camerale non è ricompreso tra i settori esclusi, riportati nell'appendice n. 1;
- non siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114;
- non siano in stato di scioglimento, cessazione o liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 10 della Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 - Legge di stabilità 2023, potranno presentare la domanda di accesso alle agevolazioni e saranno ammesse a istruttoria anche le domande presentate dalle imprese artigiane che abbiano maturato i requisiti di ammissibilità nel periodo compreso tra la data di chiusura dello sportello precedente (16 maggio 2022) e la data di chiusura del nuovo bando.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande potranno essere trasmesse attraverso la piattaforma applicativa resa disponibile sul sito dell'ente gestore entro la data indicata nell'avviso pubblico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Contestualmente alla stampa della domanda di agevolazione l'Ente istruttore rilascia al Soggetto presentatore e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di protocollazione e numero di posizione assegnato alla richiesta. La domanda stampata dalla procedura informatica dovrà essere quindi sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa artigiana con firma autografa o firma digitale e dal Soggetto presentatore con le medesime modalità¹.

Entro i medesimi termini di cui al presente articolo, a pena di inammissibilità della domanda, il Soggetto presentatore dovrà trasmettere la domanda firmata e completa della necessaria documentazione online tramite apposito software messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente istruttore.

Contestualmente alla trasmissione della domanda di agevolazione l'Ente istruttore rilascia al Soggetto presentatore e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di trasmissione, numero di posizione assegnato alla richiesta e indicazione del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Ai soli fini della verifica temporale fa fede esclusivamente il rapporto di trasmissione della domanda firmata e completa della necessaria documentazione, trasmessa via web.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane e/o l'annotazione con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i termini di cui al successivo articolo 5 la data della domanda medesima unitamente alla copia del piano di ammortamento del finanziamento vistato dalla Banca finanziatrice se il Soggetto presentatore è diverso da quest'ultima.

Dalla data di ricezione della richiesta, completa della documentazione indicata, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni.

Non è ammesso presentare più domande di agevolazione a fronte di uno stesso finanziamento bancario.

L'impresa beneficiaria di provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a euro 150.000,00 ha l'obbligo di presentare all'Ente istruttore (utilizzando lo schema riportato sul sito istituzionale) apposita dichiarazione sostitutiva, con le modalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, per effettuare la verifica antimafia. Detta verifica, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012, verrà effettuata mediante consultazione telematica della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia.

Art. 4 - Documentazione di spesa

La documentazione di spesa è costituita esclusivamente da fatture² (in luogo delle fatture può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà utilizzando lo schema riportato sul sito dell'Ente istruttore) ovvero, per l'acquisto di fabbricati, dalla copia registrata del relativo contratto.

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti in originale o in copia autenticata su supporti comunemente accettati per almeno i 5 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo e possono

¹In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.

²Ciascuna delle fatture d'importo non inferiore ad euro 100, deve essere munita di quietanza che può consistere, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore attestante che i beni sono nuovi di fabbrica, che non sono state emesse note di credito in relazione alle fatture medesime, o, indicate nel caso siano state emesse, che le fatture sono state pagate integralmente, che sui beni oggetto della fornitura il dichiarante non ha acquisito alcun diritto di prelazione né patto di riservato dominio e con l'indicazione delle modalità di pagamento utilizzate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

essere verificati in sede di sopralluogo ai fini di accertamenti tecnico amministrativi relativi all'investimento presentato, da parte dell'incaricato del Soggetto istruttore o del competente Assessorato.

Per investimenti immobiliari, la documentazione di spesa deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei fabbricati, e relativa superficie e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale o di un tecnico della Banca finanziatrice, attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

Nel caso di acquisto di beni usati (macchine, attrezzature, mezzi mobili devono essere prodotte:

1. una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
2. una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale attestante che:
 - a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.

Art. 5 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento e tipologie di spesa

Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti effettuati entro 12 mesi precedenti la presentazione della domanda dall'impresa artigiana per l'esercizio dell'attività primaria risultante dalla visura camerale.

Sono fatti i salvi gli interventi citati nel precedente articolo 2, ultimo capoverso.

L'investimento deve comunque essere concluso e rendicontato alla data di presentazione della domanda.

Sono altresì ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni effettuati dall'impresa artigiana per l'esercizio di attività plurime (più attività artigiane esercitate dalla medesima impresa) risultanti dalla visura camerale, a condizione che venga dimostrata oltre alla prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare o dei soggetti artigiani dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo, la stretta interconnessione e/o affinità e/o complementarietà e/o integrazione fra le attività, tali da poter essere esercitate in gran parte nell'ambito di un processo produttivo indistinto.

Sono ammesse al finanziamento esclusivamente le spese destinate:

- a) all'acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione, sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.);
- b) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;

- c) all'acquisto di macchine, attrezzature autoveicoli nuovi ovvero posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
- d) all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dell'immagine e per la promozione dell'impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione necessarie all'introduzione di innovazioni nel processo produttivo, qualora successivamente realizzate e documentate, dall'impresa artigiana;
- e) all'acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

La costruzione dei fabbricati deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, (destinate cioè, all'attività d'impresa e ad abitazione civile), i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai fabbricati utilizzati per l'attività artigiana dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei fabbricati a uso promiscuo è agevolabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana dell'impresa. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai fabbricati a uso dell'attività artigiana dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento strutturale del laboratorio è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi fabbricati ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

Art. 6 – Spese non ammissibili e limitazioni

Beni immobili

Non sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra coniugi, parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado.

Non sono parimenti ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra imprese partecipate da un medesimo soggetto e/o nel quale partecipino soggetti di cui al paragrafo precedente.

Sono invece ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili, nella sola ipotesi di immobili appartenenti a impresa artigiana, pervenuti a uno dei soggetti di cui al primo capoverso, per successione ereditaria, a condizione che cessi la partecipazione all'impresa dell'erede alienante.

Per gli immobili della categoria catastale GRUPPO A) Abitazioni di qualsiasi genere e natura, compresi uffici e studi privati e quelli utilizzati in modo promiscuo (abitazione - studio professionale), la spesa ammissibile ad agevolazione è pari al 50% ad eccezione delle attività di estetista, parrucchiera e sartoria.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.

Mezzi mobili

Non sono agevolabili le autovetture (compresi i SUV e i van) di qualsiasi tipologia, comprese quelle con omologazione autocarro per l'esercizio di qualsiasi attività (ad eccezione delle attività di taxista e di noleggio di veicoli con conducente).

Possono essere ammesse ad agevolazione altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività esercitate (ad es. Pick-up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali.)

Imbarcazioni

La spesa sostenuta per l'acquisto di imbarcazioni è ammissibile ad agevolazione nella misura del 50%.

Sono invece ammissibili ad agevolazione nella misura del 100% esclusivamente i natanti (unità da diporto a remi e quelle il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 metri).

Gli acquisti proposti devono in ogni caso essere coerenti con il numero di collaboratori, compresi i titolari dell'impresa, per la gestione e conduzione dei mezzi.

Art. 7 - Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati a fabbricati (acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati) e di 6 mesi per tutti gli altri investimenti.

Dalla fine del periodo di utilizzo³ e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

A richiesta dell'Ente gestore dovrà essere prodotta la copia autentica del contratto di finanziamento. Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

Art. 8 - Importo massimo delle agevolazioni in conto interessi e in conto capitale concedibili

L'investimento non è soggetto ad alcun limite massimo di importo salvo il rispetto delle soglie di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 – G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013), c.d. *de minimis* come sotto meglio specificato.

Non saranno ritenute ammissibili le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 5.000,00 euro.

La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi

³Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

finanziari (due esercizi precedenti ed esercizio in corso) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di “de minimis” superiori a euro 200.000,00 a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, gli euro 100.000,00. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo “de minimis” i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

Art. 9 - Misura e quantificazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono quantificate dall'Ente istruttore e proposte al competente Assessorato in elenchi di beneficiari per l'approvazione, la concessione e l'erogazione in unica soluzione. Limitatamente al contributo in conto interessi e per la riduzione dei costi di garanzia le agevolazioni sono quantificate per l'erogazione in forma attualizzata, applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente.

Ai fini dell'erogazione, nella domanda di agevolazione dev'essere obbligatoriamente indicato il codice IBAN del conto corrente correttamente intestato all'Impresa richiedente sul quale effettuare l'accredito.

Contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale pari al 64% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento (con un minimo di un punto percentuale nel caso in cui il tasso di riferimento vigente sia pari a zero).

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in conformità con il tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea (pubblicato su https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en).

Contributo in conto capitale

La spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell'investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato, nei limiti di cui al precedente art. 9, erogato unitamente al contributo in conto interessi.

L'agevolazione non si applica alle spese sostenute per l'acquisizione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

Contributo per la riduzione dei costi di garanzia

Quando il finanziamento per il quale viene richiesto il contributo in conto interessi è garantito - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003, n. 326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie. Questa dovrà essere accompagnata dall'attestazione fornita dal Confidi, dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia⁴.

⁴Il costo della garanzia è costituito dalle Commissioni di Garanzia e dai costi accessori con esclusione delle Azioni e/o quote sociali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 10 - Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:

- a) dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati;
- b) sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell'acquisizione di scorte di prodotti finiti;
- c) cinque anni per i finanziamenti relativi all'acquisizione di scorte di prodotti finiti.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite.

Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione⁵, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- quindici anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);
- otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b);
- sette anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera c).

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo del finanziamento, per un massimo di 5 anni. Il contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione.

Art. 11 - Concessione ed erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse dal competente Assessorato su proposta del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952, esitate secondo l'ordine cronologico di pervenuto. L'Ente istruttore provvede a trasmettere gli elenchi delle imprese beneficiarie in formato elettronico o mediante procedura informatica appositamente realizzata dal predetto Ente con le indicazioni dell'Assessorato medesimo.

Il Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese del competente Assessorato può autorizzare la concessione delle agevolazioni sino al raggiungimento del plafond di risorse disponibili, successivamente all'espletamento dei controlli e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (richiesta Codice Unico di Progetto, esito verifica adempimento obblighi previdenziali e assistenziali attestata da DURC, esito verifiche articolo 48-bis D.P.R. n. 603/1973, esito verifica antimafia, esito verifica Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, esito verifiche registro debitori della RAS). In particolare, il richiedente dovrà risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).

Il richiedente potrà alternativamente produrre idonea certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il

⁵Si intendono per tali le imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla Banca.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DURC, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto, a pena di improcedibilità della richiesta di agevolazione.

Analogamente l'Ente istruttore provvede a trasmettere al competente Assessorato anche gli elenchi contenenti gli esiti istruttori negativi.

Il Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese del competente Assessorato può autorizzare la concessione delle agevolazioni sino al raggiungimento del plafond di risorse disponibili.

I provvedimenti di pagamento verranno effettuati dal Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese.

Art. 12 - Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli

L'impresa è obbligata a mantenere la destinazione aziendale ed artigiana dei beni agevolati per i seguenti periodi, calcolati dalla data di decorrenza del contributo in conto interessi:

- beni immobili - 10 anni;
- beni mobili - 5 anni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, ed in particolare se i beni mobili ed immobili acquistati con l'intervento sono alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.

Nel caso in cui i beni immobili acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti dopo i cinque anni successivi alla concessione, la revoca delle agevolazioni sarà disposta parzialmente ed in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato.

È fatta salva la possibilità per il competente Assessorato di valutare, su richiesta documentata dell'Impresa beneficiaria, la sussistenza di specifiche situazioni legate alla tipologia dell'attività esercitata dal beneficiario, o anche assimilabili alla forza maggiore, di cui tenere conto ai fini dell'eventuale adozione della revoca delle agevolazioni e per la graduazione del relativo provvedimento. L'Amministrazione potrà, se ritenuto necessario, disporre ulteriori accertamenti relativi alla documentazione presentata.

Le agevolazioni indebitamente percepite per fatti non imputabili all'impresa, saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Nel caso in cui successivamente alla concessione venisse accertata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero in presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione degli stessi. In tale caso si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate totalmente in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il competente Assessorato con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/42 del 19.2.2019 e successive modifiche ed integrazioni. Tali crediti sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

L'impresa, la Banca finanziatrice e il soggetto presentatore della domanda, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Ente istruttore in merito a eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale dei beni agevolati, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento.

L'Ente istruttore ha l'obbligo di:

- verificare con cadenza semestrale presso le Banche finanziatrici, la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni connesse al finanziamento;
- effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione.

L'Ente istruttore si riserva, altresì e in ogni tempo, la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso alle agevolazioni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione i contributi sono revocati totalmente o parzialmente.

Art. 13 - Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimento

Ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio RAS.

Informazioni e chiarimenti sui contenuti dell'avviso e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti all'ente istruttore / alla struttura responsabile con le modalità indicate nell'avviso pubblico.

Art. 14 - Informativa sui dati personali e accesso agli atti

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 si rende noto che:

- tutti i dati richiesti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità previste dalla stessa;
- i partecipanti, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzazione dei dati limitatamente agli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

adempimenti del Bando. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla partecipazione al Bando;

- i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche con gestione sia informatizzata che manuale;
- i dati sono comunicati agli organi e uffici dell'Amministrazione regionale interessata al procedimento ed ai soggetti delegati;
- i dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su quotidiani, siti Internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA.;
- Il titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Bando è la Regione Autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, nella persona del Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it;
- in ogni momento possono essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile del trattamento.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., potrà esercitato mediante richiesta scritta e motivata essere trasmessa tramite PEC al Servizio responsabile della procedura di cui al precedente articolo 16. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

Art. 15 - Disposizioni finali

L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento dell'investimento agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Le presenti direttive di attuazione possono subire modifiche nel corso della sua vigenza.

L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Appendice

Elenco delle attività economiche escluse o ammesse con limitazioni

(in base al Regolamento (CE) n.1407/2013 “de minimis”)

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate escluse o ammesse con limitazioni le attività appartenenti alle sezioni:

Attività escluse

A.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

- Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- Coltivazione di colture permanenti
- Riproduzione delle piante
- Allevamento di animali
- Coltivazioni agricole associate all'allevamenti di animali: attività mista

Pesca e acquacoltura

- Pesca
- Acquacoltura

C.

Attività manifatturiere

- 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

- Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Attività ammesse con limitazioni

H.

Trasporto e magazzinaggio

- 49.41.0 Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto su strada per conto terzi.

Ciò implica che — nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 3.2 del Regolamento 1407/2013 — tali imprese possono ricevere aiuti *de minimis* per altri tipi di investimenti.

Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli⁶ previste dall'art. 32 del trattato CE

C.

Attività manifatturiere

- Industrie alimentari
- Industria delle bevande
- Industria del tabacco

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

⁶ **Definizione di prodotto agricolo:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; **Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo:** la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

G.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

Ulteriori esclusioni

Sono altresì esclusi dall'applicazione del Regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.